

**Studio Legale Associato**  
**Brizzi Forte Grassi**

**Via Pola, 13 - 04022 Fondi (LT) - P.I. 02581630593 -  
tel/Fax 0771- 901528**

[avvbrizzifortegrassi@libero.it](mailto:avvbrizzifortegrassi@libero.it) [avvmariobrizzi@domiciliopec.it](mailto:avvmariobrizzi@domiciliopec.it)

GIURISDIZIONI SUPERIORI

**TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art 414 ss c.p.c**

**PER: Morrone Roberta** nata a Conca della Campania (CE) il 08/12/1969 e residente in Formia (LT) Via Mergataro n. 24 (MRRRRT69T48C939N), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Mario Brizzi (BRZMRA68P12F157P) Maurizio Forte (FRTMRZ69A25D708M) e Silvia Grassi (GRSSLV70E71D662T) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale associato sito in Fondi (LT) Via Pola n. 13, presso i cui recapiti fax 0771-901528 e pec [avvmariobrizzi@domiciliopec.it](mailto:avvmariobrizzi@domiciliopec.it), [avvmaurizioforte@domiciliopec.it](mailto:avvmaurizioforte@domiciliopec.it) e [studiolegalegrassi@pec.it](mailto:studiolegalegrassi@pec.it) i menzionati difensori, ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. chiedono di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni, in virtù di delega in calce al presente atto **- ricorrente -**

**CONTRO:**

**-MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro Pro-tempore, elett.te dom.to ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato 00198 Roma Via dei Portoghesi 12 indirizzo PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)**

**-MIUR – UFF. SCOL. REGIONALE PER la Liguria in persona del suo**



legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato in 00189 Roma, Via dei Portoghesi, 12 indirizzo PEC: drli@postacert.istruzione.it

**-MIUR – UFF. SCOL. Regionale PER la Liguria – AMBITO TERRITORIALE DI LA SPEZIA** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato in 00189 Roma, Via dei Portoghesi, 12 indirizzo PEC: uspsp@postacert.istruzione.it

### **PREMESSA**

1. La ricorrente, docente di ruolo per la classe di concorso Comune scuola primaria, è inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Latina;
2. Nell'a.s. 2015/16 il MIUR ha disposto un piano straordinario di assunzioni, tanto del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento che di quello inserito nelle graduatorie dei concorsi, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 107/2015; il procedimento è articolato in quattro FASI (Zero, A, B, e C) e la ricorrente nella fase C è stata assunta nella sede Ambito Territoriale 0010 Liguria su tipologia di posto comune (scuola primaria) e precisamente presso l'Istituto Comprensivo ISA 7 cod SPIC 819009 (ambito Lig. 0000010) con un punteggio base di 33 punti; In ragione di ciò, la ricorrente e tutto il personale così assunto ha dovuto per l'anno scolastico 2016/2017, partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale per l'assegnazione della sede definitiva;
3. Infatti, il CCNI sulla Mobilità (estratto art. 6) prevede l'obbligo per gli assunti in fase C di presentare domanda di mobilità, pena il trasferimento d'ufficio, partecipando alla fase C) della mobilità disciplinata dalla contrattazione collettiva. Le operazioni di trasferimento avvengono sui posti vacanti e disponibili residuati dalle precedenti fasi (A e B) e secondo l'ordine di preferenza degli ambiti espressi in domanda;
4. L'O.M. 241/2016 detta le istruzioni operative per la compilazione della domanda di mobilità, così stabilendo per il personale che partecipa alle fasi C) e D) : *“Nelle fasi C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti*



o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”; il successivo comma 17 prevede che: “ Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M” (estratto art. 9 all. 12). Infine L'allegato 1 al CCNI Mobilità 2016/17 disciplina l'ordine delle operazioni nei trasferimenti che, per quanto qui di interesse, impone in primo luogo il trasferimento dei soggetti beneficiari delle precedenzae previste per legge e, per i docenti che non hanno alcuna precedenza, ribadisce l'applicazione del principio meritocratico: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è **determinato**, per ciascuna preferenza, **sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**”.

5. La ricorrente, lo scorso anno scolastico presentava regolare domanda di mobilità indicando 100 Ambiti e come primissime preferenze gli ambiti della provincia di Latina (Ambiti 0024 – 0023 – 0022 – 0021) inserendo l'ambito territoriale di La Spezia solo come novantunesima (91)



scelta;

6. Il MIUR con provvedimento recante prot. n. 15992 del 29/07/2016 in tema di **mobilità scolastica per l'a.s. 2016/2017** inopinatamente assegnava alla ricorrente -l'ambito territoriale di La Spezia - su tipologia di posto comune (scuola primaria);
7. Dall'esame dei tabulati relativi ai trasferimenti disposti nella c.d. Fase C) è emerso che moltissimi candidati con punteggio inferiore alla ricorrente hanno ottenuto il trasferimento sugli Ambiti della provincia di Latina dalla stessa indicati prioritari secondo l'ordine di preferenza precisato nella domanda di trasferimento, tra cui a titolo meramente esemplificativo le docenti Palumbo Monica con punteggio 30 (assegnata ad ambito 0021 Prov LT), Romano Cinzia con punteggio 31 (assegnata ad ambito 0021 Prov LT), ecc... tutte assegnate all'ambito 0021 della provincia di Latina;
8. Al fine di fornire piena prova della situazione personale degli insegnanti che hanno illegittimamente occupato l'ambito territoriale di preferenza della ricorrente, è stata inoltrata, ai sensi della l. 241/90, istanza di accesso agli atti alle parti resistenti, in data 21/12/2016, tuttavia senza esito, inutilmente il termine di 30 giorni previsto dalla legge e concesso alla P.A. per fornire i dati richiesti;
9. E' altresì doveroso ricordare che il danno subito dalla ricorrente si potrae ulteriormente, in quanto alla stessa non è stato concesso nè il trasferimento nè l'assegnazione provvisoria neanche per il corrente anno scolastico;
10. Appare chiaro che le operazioni di trasferimento sono state disposte in violazione delle stesse norme del CCNI e dell'OM 241/2016, poiché è evidente che nel caso di specie i trasferimenti non sono stati disposti secondo il punteggio posseduto dai candidati e comunque il comportamento omissivo della P.A. non ha consentito di valutare preliminarmente gli ulteriori elementi che hanno determinato il trasferimento dell'insegnante nell'ambito territoriale di La Spezia;
11. per la tutela dei propri interessi la ricorrente proponeva ricorso presso il TAR Lazio, il quale, con sentenza n. 9407/2017 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;



\*\*\*\*\*

## DIRITTO

**La normativa richiamata detta una regola semplice e chiara: tutti i candidati partecipano alle operazioni di mobilità secondo il punteggio posseduto, cedendo questo principio solo in presenza di ipotesi di precedenza stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva.**

Infatti, a tal proposito, nella recentissima ordinanza collegiale del Tribunale di Roma del febbraio 2017, si legge chiaramente che: *" all'interno di ciascuna fase di mobilità, l'ordine di graduatoria degli aspiranti era determinato per ciascuna preferenza, in caso di assenza dei titoli di predenza, unicamente dal punteggio più alto...di conseguenza per ciascun ambito territoriale richiesto, la graduatoria dei docenti partecipanti alla stessa fase di mobilità doveva essere stilata, in caso di assenza di titoli di precedenza, secondo il criterio meritocratico del punteggio. L'operato del MIUR sfugge a qualsiasi spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata, un criterio di assegnazione alternativo ( e prevalente) rispetto a quello indicato....Palese è, infatti, che l'adozione ed esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione, siao avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A; ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi."*

E' noto che il problema dei trasferimenti è stato determinato dall'algoritmo utilizzato dal Ministero che, certamente, non è tarato sul principio che governa la procedura, ossia il punteggio. In ragione di ciò l'O.S. Gilda UNAMS ha presentato istanza ex L. 241/1990 affinché il MIUR rendesse pubblico l'algoritmo utilizzato, così potendosi evidenziare l'errore.

E' altresì noto che il MIUR fin'ora si è rifiutato, per pubblicare semplicemente una sorta di memorandum sul funzionamento della procedura di mobilità (non l'algoritmo come richiesto), respingendo anche la richiesta di ripetere le procedure di mobilità errate e lasciando all'attività investigativa del singolo docente la ricerca dell'errore. Ma anche in tal caso, pur essendosi fatta carico la



ricorrente di segnalare l'errore, di evidenziarlo e circostanziarlo, di chiedere il tentativo di conciliazione, mettendo l'amministrazione scolastica in condizione di agire in sede di autotutela, l'atteggiamento tenuto dal MIUR dimostra che il Ministero non ha assolutamente esaminato la problematica sottoposta dalla docente, dimostrando, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, una volontà di non intervenire per risolvere il problema creato.

E' altresì evidente come l'operato del MIUR violi quanto previsto dal contratto integrativo sulla mobilità e ciò sia relativamente alla valutazione del punteggio di ogni insegnante nella priorità di scelta, sia in merito all'ordine delle preferenze che, *a contrario*, avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione ad ogni aspirante della prima sede/ambito territoriale libero (sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenza e della tipologia di posto per i quali aveva titolo), come esattamente previsto dall'art. 6 del contratto collettivo mobilità a.s. 2016/2017 che così recita: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

L'operato della PA pertanto si pone in contrasto, prima ancora che con la normativa di settore, con la stessa disciplina del reclutamento del personale dipendente di amministrazioni pubbliche, la cui regola è ispirata al principio meritocratico.

Come correttamente osservato dal Giudice Amministrativo, con recentissima decisione riferita agli errori commessi, anche qui, dal sistema informatico che ha regolato le procedure dell'ultimo concorso: ***“... le falle del sistema... non***



*possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio dell'affidamento...non può non addebitarsi all'amministrazione l'omessa attivazione del c.d. "dovere di soccorso"... nel caso di specie si è giunti ad un sostanziale procedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali, potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" ( TAR Roma Sez. Terza Bis, sentenza n. 8312/2016 . Conforme Tar Puglia, Bari, n. 896/2016)."*

Il principio affermato dal TAR è assolutamente appropriato al caso di specie poiché ancora una volta è il sistema informatico ad aver gestito interamente la procedura amministrativa, così esercitandosi impersonalmente l'attività amministrativa e facendo ricadere sui candidati i meri errori del sistema. **Inoltre, è da evidenziare come il Collegio del Tar Lazio, con Ordinanza di accoglimento n. 4720/2016** pubblicata il 10 agosto, abbia anche dubitato della legittimità costituzionale della normativa sottesa all'intero procedimento sulla mobilità, che questa difesa con il presente ricorso fa propria.

Sulla stessa linea anche i provvedimenti dei Tribunale di Lanciano sentenze n.



114 e 117 del 2017, Tribunale di Brindisi, Ord. in RG n. 19068/16, Tribunale di Patti ord. n. 31/10/2016, Tribunale di Roma ord. Del 21/10/2016, Tribunale di Massa ord. in RG. 926/2016 del 02/01/2017.

E' altresì meritevole di attenzione quanto prevede l'art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) il quale impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Sul punto, si evidenzia come i neo assunti in fase "b" e "c" da Piano Straordinario siano stati ingiustamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, **con gravissima disparità di trattamento**, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e della loro posizione lavorativa, corrispondente all'inserimento pluriennale nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio.

Tutto ciò premesso la sig.ra Morrone Roberta, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, disposta la comparizione delle parti, a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., Voglia:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della sede di servizio della ricorrente presso l'Ambito 0010 Liguria, in violazione del principio meritocratico a seguito delle procedure di mobilità e conseguentemente, in ragione del punteggio posseduto e degli altri requisiti personali di cui alla normativa, ordinare all'amministrazione scolastica resistente di disporre il trasferimento della stessa in uno degli ambiti richiesti della provincia di Latina.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è pari ad € 259,00.

Mezzi istruttori:

**A)** Si chiede volersi ordinare ai sensi dell'art. 213 cpc alle parti resistenti l'esibizione della documentazione relativa alla posizione giuridica soggettiva





dell'insegnante: Palumbo Monica nata a Castellammare di Stabia il 11/03/1973 e residente in Aprilia (LT) Via Bonn 23

e precisamente:

- 1) Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria;
- 2) Servizio di insegnamento o di educatore;
- 3) Titoli specifici di abilitazione e idoneità o altri titoli non specifici;
- 4) Titoli culturali e professionali;
- 5) Condizioni giuridiche e di fatto (per es. numero figli, benefici di cui alla L. 104/92, altro...) degli insegnanti che determinano un'eventuale precedenza sull'istante;
- 6) Domanda di mobilità per l'individuazione della priorità nella scelta dell'ambito territoriale.

Si producono i seguenti documenti:

- Provvedimento prot. n. 0001003 del 31/08/2016;
  - Estratto O.M. n. 241/2016;
  - Comunicazione del 29/07/2016 indirizzata alla Morrone;
  - Stralcio domanda di mobilità con scelta delle preferenze territoriali;
  - Stralcio elenco di assegnazione agli ambiti territoriali per l'a.s. 2015/2016 in cui è presente la ricorrente Morrone;
  - Stralcio elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) A. S. 2016/2017 Scuola Primaria Ufficio Scolastico Provinciale di Latina in cui si evidenziano insegnanti assegnate alla provincia di Latina con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente;
  - Richiesta di accesso agli atti del 22/12/2016 inviata alle parti resistente con ricevuta di avvenuta consegna e comunicazione del protocollo da parte del MIUR.
- Istanza di accesso agli atti

Fondi - Roma lì,

Avv. Mario Brizzi

Avv. Maurizio Forte

Avv. Silvia Grassi



